

Prot n 1438
26/4/2021



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 3/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente
Avv. Antonio AMATO – Componente
Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 22 Luglio 2021 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 5/2021, nei confronti di:

- il tesserato **Raimondo ALECCI** (atleta), per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per essersi, in occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021), sostituito alla persona di Luigi TRENTA, disputando in luogo di quest'ultimo la partita contro la ASD LA SAETTA, nonché per aver compilato in modo mendace e sottoscritto, in concorso con il Sig. Romano MONNI e con l'arbitro dell'incontro Sig. Sergio TURCO, il relativo referto di gara tra la ASD TT OLIMPICUS e la ASD LA SAETTA.
- il tesserato **Sergio TURCO** (arbitro), per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET, all'art. 19 del Regolamento Attività a Squadre 2020/21 (parte generale), nonché agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, in

ITTF • ETTU





occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021):

- omesso di accertare l'identità personale e la qualifica di atleta del Sig. Luigi TRENTA;
 - attestato falsamente nel referto di gara tra la ASD TT OLIMPICUS e la ASD LA SAETTA, in concorso con il Sig. Raimondo ALECCI e Romano MONNI, la presenza del Sig. Luigi TRENTA.
- il tesserato **Romano MONNI** (atleta), per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver, in occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021), compilato in modo mendace e sottoscritto, in concorso con il Sig. Raimondo ALECCI e con l'arbitro dell'incontro Sig. Sergio TURCO, il relativo referto di gara tra la ASD TT OLIMPICUS e la ASD LA SAETTA, attestando falsamente la presenza in gara del Sig. Luigi TRENTA.
 - il tesserato **Mauro LOCCI** (allenatore), per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver, in occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021), acconsentito che i Sigg.ri Raimondo ALECCI e Romano MONNI attestassero falsamente, nel referto di gara tra la ASD TT OLIMPICUS e la ASD LA SAETTA, la presenza in gara del Sig. Luigi TRENTA.
 - Il tesserato **Pietro GHIANI** (atleta), per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver, in occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021), acconsentito che i Sigg.ri Raimondo ALECCI e Romano MONNI anche a suo nome attestassero falsamente, nel referto di gara tra la ASD TT OLIMPICUS e la ASD LA SAETTA, la presenza in gara del Sig. Luigi TRENTA.
 - la **ASD TT OLIMPICUS**, in persona del Presidente, per la violazione di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia FITET quale responsabilità oggettiva per comportamenti antisportivi posti in essere, in occasione del 2° Concentramento del Campionato Nazionale Paralimpico – Serie A2 Classe 6/10 (svoltosi a Casamassima in data 10 e 11 Aprile 2021), dai propri tesserati Luigi TRENTA, Raimondo ALECCI e Mauro LOCCI.



Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Sentita la Procura Federale;

Sentita la difesa delle parti incolpate;

CONSIDERATO

- che la procura ha preliminarmente dato atto delle richieste di applicazione della pena ex art. 46 del Regolamento di Giustizia FITET, pervenute dai Sigg.ri Sergio TURCO, Mauro LOCCI, Romano MONNI e Pietro GHIANI, per l'applicazione della sanzione della sospensione rispettivamente per mesi 5 (Turco), per mesi 4 (Locci) e per mesi 3 (Monni e Ghiani);
- che la procura ha ritenuto congrue le sanzioni richieste ex art. 46 Regolamento di Giustizia FITET;
- che, di fatto, l'incolpato Raimondo ALECCI ha ammesso la propria responsabilità, come da dichiarazioni in atti.

RITENUTO

- che le sanzioni proposte dagli incolpati ed accettate dalla Procura Federale sono congrue alle contestazioni;
- che è pacifica la responsabilità dell'incolpato Raimondo ALECCI in ordine alle responsabilità contestategli;
- che l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITET impone la responsabilità oggettiva delle Società (e delle Associazioni Sportive affiliate) "*per fatti ... (omissis)... compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitore e tesserati in genere*".

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) di **omologare i patteggiamenti**, raggiunti tra le parti interessate ex art. 46 del Regolamento di Giustizia FITET, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a carico del tesserato Sergio TURCO, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5 (cinque), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - a carico del tesserato Mauro LOCCI, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - a carico del tesserato Romano MONNI, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - a carico del tesserato Pietro GHIANI, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.



- 2) di **sanzionare** il tesserato Raimondo ALECCI, per la violazione dei precetti di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la sospensione da ogni attività federale per mesi 8 (otto), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 3) di **sanzionare** la ASD TT OLIMPICUS, in Persona del Presidente pro-tempore, per la violazione di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia FITET quale responsabilità oggettiva per comportamenti antisportivi posti in essere dai propri tesserati, con la multa di Euro 500,00 (cinquecento/00).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 22 Luglio 2021.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni